Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1899 | Roma — Giovedì 30 Novembre | Numero 279

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
In Roma, presso l'Amministrazione:	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno:	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale:	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE NON UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione *di S. E. il Ministro dell'Interno a* **S. M. il Re,** *in udienza del 12 novembre 1899, sul decreto per l'approvazione del Regolamento per la carriera degl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno.*

SIRE!

Rinvigorire con opportuni ordinamenti il personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno, cui è commessa la cura di tanti e così alti interessi della vita nazionale, mi parve compito al quale fosse urgente provvedere.

Nel farlo col Regolamento, che mi onoro sottoporre alla Vostra Augusta firma, mirai ad assicurare che una razionale selezione portasse agli elevati gradi della gerarchia funzionari, nei quali le difficili e svariate attitudini, necessarie all'adempimento dell'ufficio, non fossero scompagnate da quel vigore dell'età che consente la rapidità della percezione e dell'azione, lo slancio dell'iniziativa, l'alacrità dell'opera.

A questo fine intendono le modificazioni introdotte nelle norme delle ammissioni e sovra tutto in quelle delle promozioni, come — pur temperando l'alea dell'esame con l'assegnazione di punti di merito — la sostituzione dell'esame di concorso a quello di idoneità per la promozione al grado di consigliere, la facoltà di scegliere ispettori generali, capi di divisione e consiglieri delegati anche fra i funzionari della seconda classe del grado inferiore, la precedenza in tutte le altre promozioni agl'impiegati forniti di titoli di merito in confronto di quelli promossi soltanto per anzianità.

Reputai inoltre necessario stabilire precise disposizioni nella materia disciplinare, oggi imperfettamente regolata dal R. decreto 24 ottobre 1866, e, conscio che pari alla rigidità, con cui si esiga dai funzionari l'adempimento dei loro doveri, abbia da essere la stabilità delle garanzie della loro posizione, anticipai l'attuazione di molte di quelle norme, di cui da gran tempo è invocata la sanzione con una legge sullo stato degl'impiegati.

Confido che, ove piaccia alla Maestà Vostra approvare il presente decreto, le sue disposizioni, se applicate, come è nel mio sincero proposito, con serena giustizia e con imparziale fermezza, contribuiranno al miglior governo della pubblica cosa.

Il Ministro
PELLOUX.

Il Numero **407** *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 12 febbraio 1899, n. 41, e 4 giugno 1899, n. 222;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente Regolamento per la carriera degl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno:

CAPITOLO I.
Disposizioni preliminari

Art. 1.

Gl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno sono distinti in tre categorie.

Appartengono:

alla prima, gl'impiegati ai quali compete la trattazione degli affari amministrativi, politici e giuridici;

alla seconda, quelli ai quali compete la trattazione degli affari della contabilità;

alla terza, gl'impiegati ai quali sono affidate la direzione degli archivi, la registrazione, spedizione, e, quando occorra, anche la copiatura degli atti.

Art. 2.

I gradi e titoli, le classi e gli stipendî degl'impiegati di ciascuna categoria sono stabiliti dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro dell'interno.

Art. 3.

In ciascuna categoria l'uguaglianza di stipendî costituisce perfetta uguaglianza di grado e di classe fra gl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale.

Art. 4.

Si provvede con decreto Reale alle nomine, alle promozioni di classe, alle destinazioni ed ai tramutamenti dei prefetti; alle prime nomine al impiego stabile ed alle successive promozioni di grado di tutti gli altri impiegati; alle nomine dei direttori generali, dei capi di divisione, consiglieri delegati, ispettori generali, sottoprefetti, capi di sezione ed ispettori di ragioneria; ai trasferimenti degl'impiegati da una ad altra Amministrazione.

Oltre quanto è stabilito da disposizioni speciali, si provvede con decreto del Ministro alle nomine degli alunni, alle promozioni di classe, alle destinazioni ed ai tramutamenti di tutti gl'impiegati di grado inferiore a quello di prefetto.

Tutti i decreti Reali, nonchè i decreti Ministeriali di nomine e promozioni, devono essere registrati alla Corte dei conti.

Art. 5.

L'ufficio d'impiegato dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno è incompatibile coll'esercizio di qualunque professione, impiego o mestiere.

È incompatibile altresì con la qualità di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altro ufficio in tutte le Società costituite a fine di lucro.

Gl'impiegati possono essere prescelti come periti giudiziari, previa autorizzazione del Ministro, da concedersi caso per caso.

CAPITOLO II.
Ammissione agl'impieghi

Art. 6.

Nessun impiego può essere conferito a chi non sia cittadino italiano, non serbi condotta incensurata; a chi sia incapace del diritto di elettorato politico, in qualità di elettore o di eleggibile; ed a chi tale diritto abbia perduto, ai sensi degli articoli 96, 97 e 98 della legge 28 marzo 1895, n. 83.

Art. 7.

La nomina al grado di prefetto, di qualunque classe, può essere conferita anche a persone che non abbiano impiego nell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Salve le disposizioni dell'articolo 7 e del capitolo VII del presente decreto, gl'impieghi della prima e seconda categoria si conseguono unicamente entrando in carriera come alunno nella categoria rispettiva.

Il numero degli alunni non può oltrepassare in ciascuna categoria la proporzione del cinque per cento del numero totale degl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale per la categoria medesima.

Art. 9.

I posti di alunno si conferiscono in seguito ad esame di concorso.

Gli aspiranti debbono provare con documenti legali:

1° di possedere i requisiti prescritti dal precedente articolo 6;

2° di avere compiuto gli anni diciotto e non oltrepassati i ventisette;

3° di aver conseguito:

la laurea di giurisprudenza in una delle Università dello Stato, o il diploma finale della Scuola di scienze sociali in Firenze, se aspirano agl'impieghi della categoria prima;

il diploma di ragioniere, se aspirano a quelli della categoria seconda.

Il Ministro riconosce il possesso dei requisiti e giudica dell'ammissibilità degli aspiranti.

Art. 10.

I programmi di esame sono stabiliti con decreto del Ministro.

È pure stabilito di volta in volta, con decreto del Ministro, il numero dei posti per i quali è aperto il concorso.

Gli esami si dànno in Roma.

Le prove sono scritte ed orali.

Le prove debbono essere quattro per l'ammissione agl'impieghi di 1ª categoria e tre per quelli di 2ª; si danno in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno, sulle materie appositamente designate dal programma.

La prova orale può cadere su tutto il programma e non deve durare più di un'ora per ciascun concorrente.

Art 11.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

per l'ammissione agl'impieghi di 1ª categoria, di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere di cassazione, di un consigliere della Corte dei conti, designati dalle rispettive presidenze; di un capo di divisione od ispettore generale del Ministero dell'interno; di un professore di Università;

per l'ammissione agl'impieghi di seconda categoria, di un direttore generale del Ministero dell'interno, presidente; di un ragioniere della Corte dei conti, designato dalla presidenza della Corte medesima; di un capo di divisione od ispettore generale e del direttore capo della ragioneria del Ministero dell'interno; di un professore di lettere appartenente all'insegnamento secondario.

In caso d'impedimento di uno dei commissari, viene nominato un supplente, scelto nella stessa categoria dei funzionari alla quale appartiene il commissario impedito.

Un impiegato del Ministero esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 12.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione riunita formula il tema sulle materie del programma da svolgersi nel giorno.

Art. 13.

Non è permesso ai concorrenti di consultare libri o scritti, ancorchè non attinenti al tema, fuorchè il testo delle leggi, nè di comunicare fra loro o con persone estranee.

Il concorrente che contravviene a questa disposizione è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari. A tale uopo uno dei commissari deve restare costantemente nella sala degli esami.

Art. 14.

Compiuto il proprio lavoro ciascun concorrente, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome o paternità; dopo di che, chiusa anche la seconda busta, la rimette al commissario presente.

Questi vi appone l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Al termine di ogni giorno, tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri commissari e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione, quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 15.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Nella prova orale i concorrenti devono riportare sette decimi sul numero complessivo dei punti.

Art. 16.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso sono classificati per ordine di punti.

A parità di punti, ha la precedenza quello che abbia prestato servizio utile a pensione in un'Amministrazione dello Stato o nel R. Esercito; a parità di titoli, quanto al servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Art. 17.

Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione si deve redigere, giorno per giorno, il processo verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

Art. 18.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami, decide le contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti e pubblica i nomi dei vincitori del concorso con la classificazione ottenuta.

Art. 19.

Gli alunni devono prestare non meno di sei mesi di servizio effettivo per poter conseguire la nomina al primo grado retribuito, al quale sono nominati seguendosi l'ordine di precedenza stabilito in conformità delle disposizioni dell'articolo 16.

Durante l'alunnato possono ottenere un'indennità mensile di lire cento, sempre quando i fondi del bilancio lo consentano e purchè siano destinati in residenza diversa dalla loro abituale e da quella della loro famiglia.

Quelli che non abbiano dato sufficiente prova d'idoneità e di diligenza, possono essere tenuti in esperimento per quel periodo di tempo che venga stabilito dalla Commissione di cui all'articolo 39, senza che per questo si ritardino le nomine degli altri.

Art. 20.

I posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe, non riservati ai militari, sono conferiti, mediante esame, agli scrivani dell'Amministrazione centrale e provinciale, salve le ulteriori disposizioni che saranno date in relazione all'articolo 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182.

CAPITOLO III.

Titoli di merito

Art. 21.

Per gl'impiegati che serbano buona condotta ed adempiono con diligenza agli obblighi del proprio ufficio costituiscono titoli di merito le pubblicazioni di lavori scientifici da essi fatte; l'essersi distinti nell'esercizio delle proprie attribuzioni; l'aver reso importanti servizi straordinari, massime se non retribuiti, ovvero prestati in condizioni eccezionali della tranquillità o della salute pubblica; la non breve permanenza in residenze malsane o disagiate.

Per la promozione a consigliere delegato costituisce titolo di merito l'aver esercitato lodevolmente le funzioni di sottoprefetto.

CAPITOLO IV.

Anzianità

Art. 22.

L'anzianità degl'impiegati è determinata dalla data dell'ultimo decreto di nomina o promozione ad un grado o ad una classe.

In caso di parità di data del decreto di ultima nomina o promozione, si risale ai decreti della nomina o promozione precedente, e così via via risalendo fino alla nomina ad impiego stabile.

La precedenza è determinata dalla classificazione avuta dai concorrenti negli esami per ammissione all'impiego o per promozione.

Nei casi di parità assoluta di tutti gli altri titoli, ed in mancanza di ogni altra disposizione, l'anzianità e la precedenza sono regolate dall'età degl'impiegati.

L'incarico di esercitare funzioni superiori a quelle del proprio grado non costituisce titolo di precedenza nell'anzianità dei funzionari.

L'impiegato che passa dall'Amministrazione centrale nella provinciale, o viceversa, conserva la propria anzianità.

Art. 23.

Nel computo dell'anzianità dev'essere dedotto il tempo passato in aspettativa per ragioni di famiglia e quello durante il quale l'impiegato sia stato sospeso dalle funzioni, quando ciò sia espressamente stabilito nel decreto che infligge la sospensione, fermo il disposto dell'articolo 61.

Art. 24.

I ruoli di anzianità devono essere pubblicati a stampa nel gennaio di ogni anno, dandosene avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nel termine di 60 giorni da quello della pubblicazione dell'avviso, gl'impiegati inscritti possono ricorrere al Ministro per ottenere la rettifica della propria posizione di anzianità.

Il provvedimento sul ricorso è firmato personalmente dal Ministro ed è definitivo.

CAPITOLO V.

Promozioni

Art. 25.

Le promozioni si conferiscono agl'impiegati di ciascuna categoria, seguendo l'ordine progressivo dei gradi e delle classi stabilito dalla tabella annessa al presente decreto.

I prefetti ed i direttori generali possono essere scelti anche fra gl'impiegati della seconda classe del grado inferiore, quando questi siano forniti di maggiori titoli ed attitudini.

Anche i direttori capi di divisione, gl'ispettori generali ed i consiglieri delegati possono essere scelti fra i capi di sezione, i sottoprefetti ed i consiglieri di 2ª classe, quando questi siano forniti di maggiori titoli ed attitudini e siano stati promossi al loro grado attuale da due anni almeno.

Art. 26.

Si conferiscono esclusivamente per titoli di merito le promozioni:

a) da capo di divisione, consigliere delegato od ispettore generale a prefetto di 3ª classe o a direttore generale;

b) da capo di sezione, consigliere e sottoprefetto di 1ª e 2ª classe a capo di divisione, ispettore generale e consigliere delegato di 2ª classe;

c) da primo segretario di 1ª classe a capo sezione di 2ª classe;

d) da capo sezione, ispettore di ragioneria e ragioniere di 1ª e 2ª classe a direttore capo di ragioneria, osservate, per queste promozioni, anche le disposizioni degli articoli 21 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e 191 del Regolamento 4 maggio 1885, n. 3074;

e) da ragioniere con stipendio di L. 4000 a capo di sezione, ispettore di ragioneria ed a ragioniere con stipendio di L. 4500;

f) da archivista di 1ª classe a direttore degli uffici d'ordine.

Rispetto alla valutazione dei titoli di merito, l'anzianità non ha altro effetto che di determinare la preferenza in caso di parità di titoli.

Art. 27.

Le promozioni dai gradi di segretario, di computista e di ufficiale d'ordine a quelli di consigliere o di primo segretario, di ragioniere e di archivista, si conferiscono:

a) in seguito ad esame di concorso in ragione di tre quarti dei posti che si rendono vacanti;

b) per titoli di merito in ragione di un quarto dei posti medesimi, previo favorevole parere della Commissione, di cui all'articolo 39.

Il Ministro determina il numero dei posti da mettersi a concorso, che in niun caso può superare quello dei posti che si resero vacanti nel biennio precedente all'anno del concorso.

Sono ammessi al concorso tutti gl'impiegati di 1ª e 2ª classe, i quali, alla data della pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella Amministrazione.

Possono essere iscritti nel ruolo di merito i segretari, computisti ed ufficiali d'ordine che siano di 1ª classe, che abbiano non meno di dieci anni di servizio, e che, tenuto conto delle informazioni pervenute al Ministero, siano dalla Commissione riconosciuti ottimi. Il detto ruolo è permanente e deve formarsi prima di ciascuna sessione d'esame.

Quando il numero degl'iscritti nel ruolo ecceda il terzo dei candidati approvati nella sessione medesima, gli ultimi iscritti, oltre il limite anzidetto, non acquistano alcun diritto alla promozione.

Gl'iscritti nel ruolo di merito possono essere preteriti temporaneamente nelle nomine al grado superiore, ed anche essere cancellati dal ruolo stesso, quando motivi di condotta o di capacità giustifichino l'una o l'altra misura.

La preterizione o la cancellazione si effettua in seguito a proposta motivata, adottata dalla Commissione centrale, dopo avere intese le giustificazioni dell'interessato.

Art. 28.

Si conferisce per anzianità la promozione di classe ai capi di divisione, ai consiglieri delegati ed agl'ispettori generali.

Nei gradi inferiori, salvo le disposizioni degli articoli 26 e 27, tutte le altre promozioni si conferiscono in ragione di tre quarti per anzianità e di un quarto per titoli di merito.

L'anzianità non dà diritto a promozione, se non è accompagnata da diligenza, operosità e buona condotta.

Gl'impiegati promossi per titoli di merito acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi soltanto per anzianità.

Art. 29.

Le promozioni da capo di sezione, consigliere e sottoprefetto di 1ª e 2ª classe al grado superiore, le promozioni di classe dei capi di divisione, consiglieri delegati ed ispettori generali, e le promozioni dall'anzidetto grado a quello di prefetto di 3ª classe o di direttore generale, debbono essere conferite, previa designazione fatta da una Commissione speciale e sentito il Consiglio dei Ministri, quando debba essere udito a norma delle disposizioni vigenti.

La Commissione speciale è presieduta dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato, ed è composta da un consigliere di Stato, da un consigliere della Corte dei conti, dai direttori generali e dal capo della divisione del personale amministrativo del Ministero dell'interno.

I presidenti del Consiglio di Stato e della Corte dei conti scelgono rispettivamente i consiglieri che debbono far parte della Commissione, i quali durano in ufficio due anni e possono essere riconfermati.

Il capo di divisione ha pure le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 30.

La Commissione è convocata per disposizione del presidente, il quale stabilisce gli affari da discutere in ciascuna adunanza.

Delle deliberazioni prese si redige processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di cinque commissari. In caso di parità di voti prevale il partito per il quale abbia votato il presidente.

Quando la Commissione non sia stata presieduta dal Ministro, le deliberazioni non sono esecutive prima che egli le abbia munite del suo visto.

Art. 31.

Con decreto del Ministro, su conforme parere della Commissione, di cui all'articolo 39, possono essere esclusi dal concorso gl'impiegati sottoposti a procedimento penale e quelli che nell'ultimo biennio siano stati puniti con pena disciplinare superiore alla sospensione dalle funzioni per un mese.

Art. 32.

I programmi di esame sono stabiliti con decreto del Ministro.

Gli esami si dànno in Roma.

Le prove sono scritte ed orali.

Per i segretari ed i computisti le prove scritte debbono essere tre, delle quali due teoriche ed una pratica, da svolgersi in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno, su materie appositamente designate dal programma.

Per gli ufficiali d'ordine le prove scritte sono due, una teorica ed una pratica, e si dànno in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno, sulle materie indicate dal programma.

I temi sono dati dalle rispettive Commissioni nel modo stabilito dall'articolo 12.

La prova orale può cadere su tutto il programma e non deve durare più di un'ora per ciascun concorrente.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi, tenuto conto del disposto dell'articolo 33.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare almeno sette decimi sul numero complessivo dei punti.

Le disposizioni di cui agli articoli 11, 13, 14, 17 e 18 sono applicabili agli esami di promozione.

Per la promozione da ufficiale d'ordine ad archivista, la Commissione esaminatrice è costituita: da un capo di divisione od ispettore generale del Ministero dell'interno, presidente; da un professore di lettere dell'insegnamento secondario; e da un direttore degli uffici d'ordine dello stesso Ministero.

Un impiegato dell'Amministrazione centrale esercita le funzioni di segretario.

Art. 33.

La Commissione di cui all'articolo 39, in base alle note caratteristiche ed alle informazioni fornite dal Ministero, prima che abbiano luogo gli esami, stabilisce il grado di merito che crede spettare a ciascuno degl'impiegati ammessi al concorso per intelligenza, perizia, assiduità spiegata in servizio e condotta in genere.

Il grado di merito è determinato complessivamente pei titoli suddetti con una gradazione di punti dall'uno al quindici.

I punti di merito assegnati a ciascun concorrente devono essere comunicati, prima che si cominci l'esame degli scritti, alla Commissione esaminatrice, la quale li aggiunge ai punti conseguiti dal candidato nelle singole prove scritte, in misura non superiore a cinque punti per ognuna di tali prove.

Art. 34.

I segretari, computisti ed ufficiali d'ordine, vincitori del concorso, sono iscritti in unico ruolo, in ragione dei punti ottenuti; a parità di punti hanno la precedenza i più anziani.

La promozione al grado superiore è conferita per ordine di iscrizione nel ruolo, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 27. Gl'impiegati, che non riescono vincitori del concorso, non acquistano alcun diritto alla promozione, ancorchè abbiano raggiunto o superato il minimo numero di punti indicato nell'articolo 32.

Art. 35.

Nonostante il risultato degli esami, può essere ritardata la promozione degl'impiegati che si siano mostrati negligenti nello adempimento dei propri doveri o che siano stati puniti, nell'anno, con pena disciplinare superiore alla sospensione dalle funzioni per un mese, ovvero che si trovino sottoposti a procedimento penale per reato che importi la perdita del diritto all'elettorato politico.

La disposizione, per la quale verrebbe a ritardarsi la promozione dell'impiegato, deve essere data con decreto del Ministro, da registrarsi alla Corte dei conti, sopra conforme parere della Commissione, di cui all'articolo 39, la quale deve tener presenti le deduzioni date in iscritto dall'interessato.

Art. 36.

Gl'impiegati di 2ª e 3ª categoria, che abbiano acquistato i titoli richiesti dal numero 3 del primo capoverso dell'articolo 9 per l'ammissione agl'impieghi di categoria superiore alla propria, possono essere ammessi agli esami di promozione di cui all'articolo 27, nella categoria per la quale hanno acquistato il titolo d'ammissione, purchè si trovino, quanto alla misura dello stipendio ed al numero degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione dell'interno, in condizioni non inferiori a quelle degl'impiegati che già appartengono alla categoria medesima e che sono ammessi agli esami.

Approvati negli esami, sono classificati insieme con gli altri, secondo le norme stabilite dall'articolo 34.

A parità di tutti gli altri titoli, sono collocati dopo quelli che già appartenevano alla categoria superiore.

Conseguito l'avanzamento per esame, rimangono definitivamente inscritti nella categoria anzidetta.

Art. 37.

Gl'impiegati dell'Amministrazione centrale che hanno grado inferiore a quello di capo di sezione nelle carriere amministrativa e di ragioneria, e di archivista nella carriera d'ordine, e quelli di ugual grado nell'Amministrazione provinciale, non possono essere promossi di grado o di classe, se il loro precedente servizio non abbia durato tanto tempo da corrispondere, complessivamente, almeno a due anni per ogni classe.

La maggior durata del servizio anteriore non costituisce per l'impiegato un titolo per essere promosso prima di un altro che lo preceda nel grado o nella classe.

La disposizione contenuta nella prima parte del presente articolo non è applicabile alle promozioni, che, giusta l'articolo 27 del presente Regolamento, debbono essere conferite in seguito ad esame o per titoli di merito.

Art. 38.

Per motivi di servizio, possono essere nominati o promossi impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado e ciascuna classe, purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori.

Si possono nominare altresì reggenti di grado, con stipendio minore di quello normale, purchè nel grado vi sia il posto vacante.

Art. 39.

Salvo le disposizioni degli articoli 29 e 32, ed eccettuate le promozioni di classe dei prefetti, tutte le altre debbono essere conferite previa designazione fatta da una Commissione centrale, istituita permanentemente nel Ministero dell'interno.

Essa è presieduta dal Sottosegretario di Stato o da chi ne fa le veci, ed è costituita dai direttori generali, dal capo della divisione del personale amministrativo e da due capi di divisione o ispettori generali del Ministero stesso, designati, di volta in volta, dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato.

Un impiegato della divisione del personale amministrativo esercita le funzioni di segretario.

Sono applicabili a questa Commissione le disposizioni dell'articolo 30.

CAPITOLO VI.

Personale del Ministero

—

Art. 40.

Ai posti che si rendono vacanti nel personale dei primi segretari di 2ª classe si provvede, per quattro quinti, mediante scelta fra gl'impiegati di 1ª categoria dell'Amministrazione centrale e provinciale approvati con maggior numero di voti nell'ultima sessione di esami per la promozione al grado superiore, o iscritti nell'ultimo ruolo di merito, nella rispettiva proporzione di tre ad uno, stabilita dall'articolo 27, e secondo l'ordine della graduatoria unica, di cui all'articolo 34, intercalata dai promovibili per merito.

L'altro quinto può essere conferito, a scelta del Ministro, a consiglieri di prefettura di 4ª classe od a segretari promovibili a quel grado.

Art. 41.

Alle vacanze che si verificano nel personale dei segretari del Ministero si provvede, per quattro quinti, mediante scelta fra i segretari di 3ª classe dell'Amministrazione provinciale, seguendo l'ordine dei concorsi d'ammissione in carriera, purchè i prescelti siano nel primo decimo di ciascun concorso.

L'altro quinto può essere conferito, a scelta del Ministro, a segretari di 3ª classe dell'Amministrazione provinciale.

Art. 42.

Con le stesse norme dei precedenti articoli 40 e 41, i posti di ragioniere di 3ª classe e quelli di computista di 2ª classe del Ministero si conferiscono rispettivamente ai ragionieri di 5ª classe od ai computisti promovibili a quel grado, ed ai computisti di 2ª classe dell'Amministrazione provinciale.

Art. 43.

Per ragioni di servizio, o anche in seguito a domanda, gl'impiegati possono essere trasferiti dall'Amministrazione cen-

trale nella provinciale o da questa in quella, osservate sempre le disposizioni degli articoli 40, 41 e 42.

Art. 44.

Non possono essere trasferiti dall'Amministrazione provinciale nella centrale, se non gl'impiegati qualificati ottimi per capacità e per condotta.

Art. 45.

Il trasferimento da una ad altra delle due Amministrazioni degl'impiegati che hanno, o conseguono col passaggio, il grado di capo di divisione, di consigliere delegato o d'ispettore generale, deve essere fatto previo parere della Commissione di cui all'articolo 29.

Pel trasferimento di quelli che hanno grado inferiore è necessario il parere della Commissione di cui all'articolo 39.

Art. 46.

Pei trasferimenti che, giusta le disposizioni degli articoli 40, 41 e 42, sono fatti per scelta dal Ministro, la Commissione deve limitarsi ad esaminare se si oppongano ragioni d'incompatibilità o di condotta.

CAPITOLO VII.

Cambi d'Amministrazione

—

Art. 47.

Nei gradi inferiori a quelli di capo di divisione, di consigliere delegato e d'ispettore generale, è consentito agl'impiegati di passare da una ad altra delle varie Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell' interno, purchè il passaggio avvenga mediante cambio fra due impiegati forniti di titoli equivalenti per l'ammissione in carriera e che siano provveduti di eguale stipendio.

Il provvedimento deve essere dato previo parere favorevole della Commissione, di cui all'articolo 39, in quanto esso possa interessare gl' impiegati dell'Amministrazione centrale o provinciale.

Le disposizioni del presente decreto non modificano quelle vigenti circa il personale della segreteria del Consiglio di Stato.

Art. 48.

L'impiegato che, per effetto delle disposizioni del precedente articolo, passi nei ruoli dell'Amministrazione centrale o provinciale, conserva in massima la propria anzianità; ma non può, per effetto di essa, occupare nei ruoli un posto più vantaggioso di quello occupato dall'impiegato col quale fece il cambio.

Art. 49.

Il trasferimento d' impiegati da altre Amministrazioni dello Stato nell'Amministrazione centrale o provinciale dell'interno non può essere consentito, se non con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 47 e 48 del presente decreto.

CAPITOLO VIII.

Disciplina

—

Art. 50.

Le pene disciplinari che possono applicarsi agl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale sono:

1) la censura;
2) la sospensione;
3) la revocazione;
4) la destituzione.

Di tutte le punizioni si prende nota nello stato di servizio dell' impiegato.

Art. 51.

Le pene disciplinari superiori alla sospensione dalle funzioni per un mese, o per termine minore con perdita di anzianità, non possono applicarsi ai capi di divisione, consiglieri delegati ed ispettori generali, senza il previo parere della Commissione di cui all'articolo 29, ed agl' impiegati di grado inferiore senza il previo parere della Commissione di cui all'articolo 39.

Uguale procedimento deve osservarsi per l'applicazione dei provvedimenti contemplati negli articoli 11, 12 e 13 del Regolamento approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per la esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Le Commissioni non possono deliberare, se non decorso il termine assegnato all'impiegato per presentare in iscritto le sue deduzioni.

Le deliberazioni delle Commissioni e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato.

Art. 52.

La censura è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa e può essere inflitta:

a) per negligenza;

b) per ingiustificata assenza dall'ufficio o per ingiustificato ritardo a ritornare dopo scorso il congedo;

c) per violazione del disposto dell'articolo 5 del presente Regolamento;

d) per contegno non corretto verso i proprî superiori o dipendenti;

e) per irregolare condotta.

Art. 53.

La censura è inflitta, sentite le deduzioni dell' impiegato, con provvedimento del direttore generale o, in mancanza di questo, del direttore capo di divisione agl' impiegati dell'Amministrazione centrale, e del prefetto agl' impiegati dell'Amministrazione provinciale.

Contro il provvedimento di censura è ammesso ricorso al Ministro, in via gerarchica, entro quindici giorni dalla notificazione.

Il decreto del Ministro sul ricorso è definitivo.

Art. 54.

La sospensione è di due gradi:

1° da un giorno ad un mese;

2° da un mese ed un giorno a sei mesi.

Essa porta la perdita dell'intero stipendio o di parte di esso, secondo le disposizioni del decreto che la infligge, ma non esonera l'impiegato dal servizio, salvo che sia altrimenti dichiarato nel decreto stesso.

Inoltre l'impiegato, contro cui fu pronunciata la sospensione di 2° grado, non può, per un anno, ottenere il congedo ordinario, salvo che per motivi gravissimi.

Durante la sospensione l'impiegato non può essere ammesso agli esami di promozione, nè essere altrimenti promosso, nè conseguire il passaggio ad altra Amministrazione.

La sospensione di 2° grado può produrre altresì gli effetti indicati negli articoli 31 e 35.

Art. 55.

La sospensione di 1° grado può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o per una maggiore gravità delle cause di cui all'articolo 52;

b) per lieve insubordinazione o eccitamento alla insubordinazione verso i superiori;

c) per qualsiasi altra mancanza, che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.

Art. 56.

La sospensione di 2° grado può essere inflitta:

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione di primo grado o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave insubordinazione o per eccitamento alla insubordinazione seguito da effetto;

c) per pregiudizio recato agl'interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio, quando non abbia prodotto gravi conseguenze.

Art. 57.

La sospensione è inflitta con decreto Ministeriale, contro il quale è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, il ricorso in via gerarchica al Governo del Re.

Sul ricorso devono essere udite, secondo i casi, le Commissioni indicate negli articoli 29 e 39.

Art. 58.

Dev'essere immediatamente sospeso e, durante la sospensione, esonerato dal servizio, l'impiegato contro il quale sia spiccato mandato di cattura per imputazione di delitto. Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione, o egli sia sottoposto per delitto a giudizio a piede libero, può, nelle forme indicate nei precedenti articoli, essere sospeso ed esonerato dal servizio.

Art. 59.

L'impiegato che sia stato assoluto o prosciolto cessa, di regola, di essere sospeso e riacquista il diritto agli stipendî, in tutto o in parte non percepiti.

Tuttavia l'impiegato può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari, con le norme stabilite dal presente Regolamento, nonostante che sia intervenuta sentenza di assoluzione, od ordinanza di non farsi luogo a procedimento, per insufficienza di indizi, o sentenza od ordinanza che dichiari il fatto non costituire reato ai termini di legge, o dichiari prescritta o altrimenti estinta l'azione penale, ovvero non siasi potuto procedere o siasi arrestata l'azione per difetto o desistenza d'istanza privata.

Quando l'impiegato, nonostante l'avvenuta assoluzione, sia riconosciuto meritevole di sospensione, non riacquista il diritto agli stipendî in tutto od in parte perduti.

Art. 60.

L'impiegato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena restrittiva della libertà personale, quando non sia il caso di applicare la revocazione o la destituzione, è sospeso finchè non abbia scontato la pena, con perdita dell'anzianità e dell'intero stipendio o di parte di esso.

Art. 61.

In qualsiasi caso di revoca della sospensione che abbia prodotto perdita dell'anzianità, si stabilisce nel relativo decreto se e per quali motivi l'impiegato abbia diritto di riacquistare l'anzianità perduta.

Riconosciuto tale diritto, se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado o nella classe dev'essere conferito all'impiegato già sospeso, il quale riprende, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 62.

La revocazione dall'impiego è ordinata con decreto Reale ed importa la perdita del grado e dell'impiego, salvo il diritto alla pensione o all'indennità ai termini di legge.

Art. 63.

S'incorre nella revocazione dall'impiego, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione di secondo grado o per una maggiore gravità delle cause indicate nei precedenti articoli;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati;

e) per mancanza contro l'onore, la quale abbia destato grave scandalo nel luogo dove l'impiegato esercita le proprie funzioni, e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso morale;

f) per offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative;

g) per pubblica manifestazione di opinioni ostili alle vigenti istituzioni.

Art. 64.

La destituzione è pronunziata per decreto Reale ed importa la perdita del grado e dell'impiego e la decadenza da qualsiasi funzione ad esso inerente o da esso dipendente, nonchè la perdita di qualsiasi diritto a pensione o indennità, quando ciò sia espressamente stabilito nel relativo decreto, fermo il disposto degli articoli 183 e 187 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 65.

S'incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze previste nei precedenti articoli o per una maggiore gravità di esse;

b) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagl'impiegati dipendenti;

c) per l'accettazione di qualsiasi compenso o per qualsiasi partecipazione a beneficî ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragioni d'ufficio;

d) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati, o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza.

Art. 66.

S'incorre inoltre nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna passata in giudicato, riportata per delitti contro la patria, o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di peculato, concussione, corruzione, falsità, furto, truffa, appropriazione indebita o per altro delitto che costituisca mancanza contro l'onore;

b) per qualsiasi condanna che porti seco la interdizione perpetua dai pubblici uffici, o la vigilanza speciale dell'Autorità di Pubblica Sicurezza.

CAPITOLO IX.

Disposizioni transitorie

—

Art. 67.

Il segretario con le funzioni di bibliotecario, nominato in forza del Nostro decreto del 15 gennaio 1893, n. 10, dovrà essere inscritto nel ruolo del Ministero.

Su proposta della Commissione, di cui all'articolo 39, egli potrà essere promosso al grado superiore, dopo che avranno conseguita la promozione i segretari di 1ª classe dell'Amministrazione centrale che, alla pubblicazione del presente decreto, abbiano diritto acquisito allo stesso avanzamento, e potrà conseguire ulteriori avanzamenti, per anzianità, fino al grado retribuito con stipendio di L. 5000.

Nessuna promozione potrà essergli concessa, anche quando egli fosse il più anziano del grado o della classe, ad intervallo minore di tre anni, senza che per questo si ritardi la promozione degli altri impiegati entrati in carriera per via di esami.

Art. 68.

Salvi i diritti alla nomina di alunno di 3ª categoria acquisiti dagli scrivani, in forza del Nostro decreto 7 novembre 1890, n. 2760, e dopo la promozione degli alunni medesimi ad ufficiale d'ordine di 3ª classe, i primi 50 posti che si renderanno vacanti nella detta classe, oltre quelli riservati ai militari, saranno conferiti senza obbligo di esame, su proposta di una Commissione da nominarsi con decreto Ministeriale, a 50 scrivani scelti fra quelli ammessi in servizio prima del 1880 e fra quelli che furono dichiarati idonei, oltre i primi 60, negli esami dati in attuazione del citato Nostro decreto del 7 novembre 1890.

La precedente disposizione non è applicabile agli scrivani i quali, alla pubblicazione del Nostro decreto 18 novembre 1893, n. 650, non erano in servizio in uno degli uffici in esso indicati.

Art. 69.

Per un periodo di sei mesi dalla data della pubblicazione del presente Regolamento, anche i posti di ragioniere di 1ª e 2ª classe del Ministero potranno essere conferiti rispettivamente a ragionieri di 3ª e 4ª classe dell'Amministrazione provinciale.

Art. 70.

È abrogata ogni altra disposizione relativa alla carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno o che sia contraria a quelle del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1899.

UMBERTO.

PELLOUX.

Visto, *Il Guardasigilli:* A. BONASI.

TABELLA dei gradi, titoli, classi e stipendi degl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'Interno (Articolo 2 del Regolamento).

Amministrazione centrale		Amministrazione provinciale		Stipendio individuale
GRADI E TITOLI	CLASSE	GRADI E TITOLI	CLASSE	
I. — CARRIERA AMMINISTRATIVA.				
. . . .	. . . . .	Prefetto	1ª	12,000 —
. . . .	. . . . .	Id.	2ª	10,000 —
Direttore generale	unica	Id.	3ª	9,000 —
Capo di divisione - Ispettore generale	1ª	Consigliere delegato	1ª	7,000 —
Id. id.	2ª	Id.	2ª	6,000 —
Capo di sezione	1ª	Consigliere - Sottoprefetto	1ª	5,000 —
Id.	2ª	Id. id.	2ª	4,500 —
Primo segretario	1ª	Id. id.	3ª	4,000 —
Id.	2ª	Consigliere - Commissario distrettuale	4ª	3,500 —
Segretario	1ª	Segretario	1ª	3,000 —
Id.	2ª	Id.	2ª	2,500 —
Id.	3ª	Id.	3ª	2,000 —
. . . .	. . . . .	Sottosegretario	. . . . .	1,500 —
. . . .	. . . . .	Alunno	. . . . .	»
II. — CARRIERA DI RAGIONERIA.				
Direttore capo di ragioneria	unica	. . . .	. . . . .	6,000 —
Capo di sezione - Ispettore di ragioneria	1ª	Ragioniere	1ª	5,000 —
Id. id.	2ª	Id.	2ª	4,500 —
Ragioniere	1ª	Id.	3ª	4,000 —
Id.	2ª	Id.	4ª	3,500 —
Id.	3ª	Id.	5ª	3,000 —
Computista	1ª	Computista	1ª	2,500 —
Id.	2ª	Id.	2ª	2,000 —
. . . .	. . . . .	Id.	3ª	1,500 —
. . . .	. . . . .	Alunno	. . . . .	»
III. — CARRIERA D'ORDINE.				
Direttore degli uffici d'ordine	unica	. . . .	. . . . .	4,000 —
Archivista	1ª	Archivista	1ª	3,500 —
Id.	2ª	Id.	2ª	3,000 —
Ufficiale d'ordine	1ª	Ufficiale d'ordine	1ª	2,500 —
Id.	2ª	Id.	2ª	2,000 —
Id.	3ª	Id.	3ª	1,500 —

Roma, addì 12 novembre 1899.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro: PELLOUX.

Il Numero **CCCXLI** *(Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del Nostro R. decreto 23 dicembre 1866, n. 3452;

Visto l'articolo 34 del Regolamento 8 dicembre 1878, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio;

Visto il parere del Consiglio di Stato, in data 8 giugno 1867;

Esaminato lo Statuto ed il bilancio del Circolo agrario dell'Alta Valle del Tevere;

Vista la deliberazione presa dall'assemblea generale dei soci di detto Circolo, nella seduta del 23 giugno decorso, in ordine alla trasformazione del Circolo stesso in Comizio agrario;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Circolo agrario dell'Alta Valle del Tevere è legalmente costituito in Comizio agrario pel Mandamento di Città di Castello ed è riconosciuto come Stabilimento di pubblica utilità, e quindi, come Ente morale, può acquistare, ricevere, possedere ed alienare, secondo la legge civile, qualunque sorta di beni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 23 settembre 1899.

UMBERTO.

A. SALANDRA.

Visto, *Il Guardasigilli:* **A. BONASI.**

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente Regio decreto:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno:

N. CCCXLII (Dato a Monza il 4 ottobre 1899) col quale si costituisce in Corpo morale la Confraternita della Misericordia, sotto il titolo del SS. Sacramento in Montieri e se ne approva lo Statuto organico.

MINISTERO DELL' INTERNO

Disposizione *fatta nel personale dipendente :*

Amministrazione Carceraria.

Con R. decreto del 12 ottobre 1899:

Antoniani Silvio, computista di 1ª classe nell'Amministrazione carceraria, collocato a riposo, a sua domanda e per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° novembre 1899.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Disposizione *fatta nel personale dipendente :*

Con R. decreto del 16 corrente, l'allievo verificatore dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, sig. Rossi Attilio, è stato collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° dicembre 1899.

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO — DIVISIONE III - SEZIONE IV

***Trasferimento di privativa industriale* N. 2066.**

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Nuovo processo Termo-elettrico per la fabbricazione dello zinco e del suo ossido », registrata in questo Ministero al nome della Ditta Canova e Bertani, a S. Giovanni Bianco (Bergamo), come da attestato delli 22 settembre 1898, n. 48470 del Registro Generale, fu trasferita per intiero alla « Ditta A. Druetti e C.° », a Torino, in forza di cessione totale fatta con istromento a rogito del sig. Oreste Costa, notaio pubblico a Torino, addì 30 settembre 1898, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Torino, il giorno 8 ottobre detto, al n. 1568, atti pubblici, e presentato pel visto alla Prefettura di Bergamo, addì 12 settembre 1899.

Roma, il 24 novembre 1899.

Il Direttore Capo della III Divisione
CALLEGARI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2067.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Réducteur de pression differentiel », registrata in questo Ministero al nome del sig. de Laval Gustaf, a Stoccolma, come da attestato delli 9 gennaio 1895, n. 37827 del Registro Generale, fu trasferita per intiero alla « Società Aktiebolaget de Lavals Augturbin », a Stoccolma, in forza di cessione totale fatta con atto autenticato dal sig. James Millor, notaio pubblico a Stoccolma, addì 25 agosto 1899, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Roma, il giorno 6 ottobre detto, al n. 3494, vol. 152, serie 1ª, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio speciale della proprietà industriale, addì 7 ottobre 1899, ore 16,25.

Roma, il 24 novembre 1899.

Il Direttore Capo della III Divisione
CALLEGARI.

Trasferimento di privativa industriale N. 2068.

Per gli effetti degli articoli 46 e seguenti della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, si rende noto al pubblico che la privativa industriale dal titolo: « Disposition des organes régulateurs pour moteurs », registrata in questo Ministero al nome del signor de Laval Gustaf, a Stoccolma, come da attestato delli 9 gennaio 1895, n. 37826 del Registro Generale, fu trasferita per intiero alla «Società Aktiebolaget de Lavals Augturbin », a Stoccolma, in forza di cessione totale, fatta con atto autenticato dal sig. James Millor, notaio pubblico a Stoccolma, addì 25 agosto 1899, debitamente registrato all'Ufficio Demaniale di Roma, il giorno 6 ottobre detto, al n. 3493, vol. 152, serie 1ª, atti privati, e presentato pel visto all'Ufficio speciale della proprietà industriale, addì 7 ottobre 1899, ore 16,25.

Roma, il 24 novembre 1899.

Il Direttore Capo della III Divisione
CALLEGARI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*)

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0|0, cioè: N. 861,427 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 20, al nome di Carotenuto Giuseppe, Teresa, Luigia e Giovanna fu Salvatore, minori, sotto la patria potestà della madre Carbone Carolina, domiciliati a Boscotrecase (Napoli), e N. 861,612 di L. 40 al nome di Carotenuto Giuseppe, Teresa, Luisa e Giovanna fu Salvatore, minori, sotto la patria potestà della madre Carolina Carbone fu Salvatore, domiciliati a Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi ambedue al nome di Carotenuto Maria-Giuseppa, Teresa, Luigia ecc. ecc., come le precedenti, vere proprietarie delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 24 novembre 1899.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro (*Portafoglio*)

Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento in valuta metallica dei dazi doganali d'importazione, è fissato per oggi, 30 novembre, a lire 105,92.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divisione Industria e Commercio

Media dei corsi dei Consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio e il Ministero del Tesoro.

29 novembre 1899.

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	**Lire**
Consolidati	5 % *lordo*	100,38 3/8	98,38 3/8
	4 1/2 % *netto*	109,36 1/2	108,24 —
	4 % *netto*	99,99 —	97,09 —
	3 % *lordo*	62,21 —	61,01 —

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Mercoledì 29 novembre 1899

Presidenza del Presidente COLOMBO.

La seduta comincia alle ore 14.

ZAPPI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, che è approvato.

Interrogazioni.

VAGLIASINDI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e commercio, risponde al deputato Valli Eugenio, che l'interroga « per sapere se, in vista della importazione in Europa delle farine compresse americane, sia disposto a prendere qualche provvedimento che ripari alle facili o, per lo meno, alle possibili adulterazioni nelle medesime ».

Osserva che la compressione delle farine, adottata durante la guerra ispano-americana, è ancora nello stato di esperimento; se verrà applicata all'esportazione si provvederà indubbiamente.

VALLE EUGENIO espone gli studî continuati sulla compressione delle farine dopo la guerra ispano-americana, per mettere in guardia il Governo contro i pericoli che ne possono derivare alla nostra agricoltura.

CHIAPUSSO, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, risponde al deputato Materi, che l'interroga « per sapere se i treni merci che fanno il servizio dei viaggiatori, ai quali si fa pagare la tassa ordinaria, sono dispensati dall'orario; e se egli intenda di provvedere alla mancanza di veri treni locali in talune Provincie, come avviene per la Basilicata ».

Dichiara che l'osservanza dell'orario è richiesta per ogni specie di treno; ma per i treni merci i ritardi non sono puniti essendo sovente imposti da necessità di servizio.

Assicura poi che il Governo non mancherà di sollecitare le Società affinchè sia migliorato il servizio locale; al quale scopo ha già presentato uno speciale disegno di legge.

MATERI lamenta che rimangano pressochè tagliati fuori della rete ferroviaria i paesi che si trovano tra Metaponto e Potenza; perchè il treno merci di cui sono obbligati di servirsi giunge sempre con ritardi enormi.

E perciò raccomanda che si riformino gli orarî dei treni omnibus · si anticipi l'arrivo del treno merci.

CHIAPUSSO, sottosegretario di Stato ai lavori pubblici, risponde all'interrogazione del deputato Rocca Fermo il quale desidera di « sapere per quali ragioni non si appaltino i lavori relativi alla difesa perimetrale della città di Mantova ».

La molteplicità dei lavori che fanno carico al capitolo sul quale si trovano iscritti quelli che sono tema dell'interrogazione, esige che sia data la precedenza a lavori più urgenti.

ROCCA FERMO è dolente che le dichiarazioni d'oggi contraddicano alle assicurazioni date due anni fa; molto più che trattasi di lavori d'urgenza innegabile e la cui mancanza espone la città di Mantova a pericoli gravissimi.

CHIAPUSSO, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, dichiara che, appena avrà i fondi necessarî, provvederà ai lavori per la difesa di Mantova.

Risponde poi all'interrogazione del deputato Agnini che desidera conoscere « se gli agricoltori e i proprietari dei terreni situati in destra del canale diversivo di Burana, possano, dopo cinque anni di vana attesa, sperare che il Governo provveda ad evitare che quel canale, che fu costituito per prosciugare, allaghi invece i terreni che furono sempre asciutti e fertilissimi ».

Furono fatte sollecitazioni al consorzio di Burana perchè mandi il progetto relativo e, se il Consorzio stesso concorrerà nella spesa, il progetto medesimo verrà eseguito, essendone l'urgenza evidente.

AGNINI non può dichiararsi soddisfatto se non viene assicurato che il progetto, appena sia pervenuto al Ministero, verrà eseguito. Quanto alla spesa, confida che il Governo ne assumerà la maggior parte.

BERTOLINI, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde al deputato Garavetti, che l'interroga, « per conoscere se con l'articolo 25 del R. decreto 29 maggio 1898, n. 219, si sia inteso disconoscere i diritti acquisiti di coloro che, muniti del diploma di farmacia, ottennero l'attestazione di perito chimico-igienista a norma dell'articolo 30 del Regolamento 9 ottobre 1889 e dell'articolo 4 del Regolamento 26 luglio 1890 ».

Il decreto 27 maggio 1898 rende indispensabile il concorso per essere nominato direttore dei laboratorî municipali.

GARAVETTI non è soddisfatto, non avendo il sottosegretario di Stato risposto alla sua interrogazione; la quale mira a conoscere se ai concorsi possano prender parte i farmacisti che non hanno la laurea ma soltanto un attestato di periti chimici.

BERTOLINI, sottosegretario di Stato per l'interno, esaminerà se sia possibile considerare l'attestazione di perito chimico come equipollente alla laurea in chimica.

FALCONI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, risponde ai deputati Garavetti, Rocca, Pinna e D'Alife che l'interrogano « per conoscere se intenda proporre provvedimenti per migliorare la condizione dei funzionarî giudiziarî ed alunni di cancelleria e segreteria ».

Appena eliminate alcune difficoltà, che ancora rimangono da superare, presenterà i disegni di legge per soddisfare i desiderî espressi nelle interrogazioni.

GARAVETTI e D'ALIFE si dichiarano soddisfatti sperando che la promessa venga realizzata.

Votazioni a scrutinio segreto.

ZAPPI, segretario, fa la chiama per la votazione a scrutinio segreto e di quattro disegni di legge.

Prendono parte alla votazione:

Afan de Rivera — Agnini — Alessio — Arcoleo — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Barzilai — Bernabei — Bertarelli — Bertesi — Bertolini — Bettòlo — Biancheri — Bianchi Emilio — Binelli — Biscaretti — Bonfigli — Bonin — Borsarelli — Boselli — Bracci — Branca — Brenciaglia — Brunetti Gaetano — Brunialti — Brunicardi.

Calabria — Caldesi — Callaini — Calleri Giacomo — Calvanese — Cambray-Digny — Campus-Serra — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelleri — Cappelli — Carboni-Boj — Carcano — Carmine — Casciani — Celli — Chiapusso — Chiesa — Chimirri — Chinaglia — Cimorelli — Clementini — Cocco-Ortu — Cocuzza — Codacci-Pisanelli — Collacchioni — Colonna Prospero — Contarini — Coppino — Corsi — Costa-Zenoglio — Curioni.

D'Alife — Dal Verme — D'Andrea — Daneo — Danieli — De Amicis Mansueto — De Asarta — De Cesare — De Donno — De Giorgio — De Martino — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Renzis — De Riseis Giuseppe — Di Lorenzo — Di Rudinì Carlo — Di San Giuliano — Di Trabia — Donadio — Donnaperna.

Falconi — Falletti — Farina Nicola — Fasce — Ferraris Maggiorino — Ferrero di Cambiano — Finardi — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortis — Fortunato — Franchetti — Frascara Giacinto — Frascara Giuseppe — Freschi — Fulci Nicolò — Fusinato.

Gallini — Gallo — Garavetti — Gattorno — Gavotti — Ghigi — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — Giusso — Grossi — Guicciardini.

Imperiale.

Lacava — Lampiasi — Lojodice — Lucchini Luigi — Lucernari — Lucifero — Luporini — Luzzatto Attilio.

Magliani — Majorana Giuseppe — Manna — Marazzi Fortunato — Marescalchi Alfonso — Massimini — Materi — Maurigi — Mauro — Maury — Mazza — Mazziotti — Meardi — Medici — Menafoglio — Merello — Mestica — Miniscalchi — Mirto-Seggio — Mocenni — Molmenti — Morandi Luigi — Morelli-Gualtierotti — Morgari — Murmura.

Orlando — Orsini-Baroni — Ottavi.

Paganini — Pais-Serra — Pala — Palumbo — Panzacchi — Papa — Papadopoli — Pavia — Pavoncelli — Picardi — Piccolo-Cupani — Pini — Piola — Piovene — Podestà — Pugliese.

Quintieri.

Raggio — Randaccio — Rizzetti — Rizzo Valentino — Rocca Fermo — Romanin-Jacur — Romano — Rossi Enrico — Rovasenda — Rubini — Ruffo.

Sacconi — Salandra — Sanfilippo — Sanseverino — Santini — Saporito — Scaglione — Scaramella-Manetti — Schiratti — Sella — Selvatico — Sili — Socci — Solà — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Spada — Spirito Francesco — Squitti — Stelluti-Scala.

Talamo — Tasca-Lanza — Tecchio — Testasecca — Tiepolo — Toaldi — Torlonia Leopoldo — Torraca — Tripepi — Turbiglio.

Ungaro.

Vagliasindi — Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vendemini — Vendramini — Veneziale — Veronese — Vianello — Vienna — Vischi.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zappi — Zeppa.

Sono in congedo:

Bacci — Bastogi — Brunetti Eugenio.

Calleri Enrico — Calpini — Ceriana-Mayneri — Chiappero — Chiaradia — Cipelli — Costa Alessandro — Cottafavi — Cuzzi.

D'Ayala-Valva — De Gaglia — De Riseis Luigi — Di Cammarata — Di Scalea — Donati — Dozzio.

Fani — Farinet — Frola — Fulci Ludovico.

Gavazzi — Gianolio — Gianturco — Girardi.

Laudisi — Lovito.

Pivano — Poli — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.

Radice — Ridolfi — Roselli.

Scotti — Senise — Serralunga — Sormani.

Torlonia Guido — Torrigiani — Tozzi.

Vollaro-De Lieto.

Sono ammalati:

Berio — Bombrini.

Cantalamessa — Capoduro — Cavalli — Colletti.

Lugli.

Pascolato.

Suardo Alessio.

Assenti per ufficio pubblico:

Conti.

Del Buono.

Lucca.

Pompilj.

PRESIDENTE. Si lasceranno aperte le urne.

Presentazione di una relazione.

ROCCA FERMO presenta la relazione sulla proposta di legge diretta ad estendere a tutta la provincia di Mantova la giurisdizione di quel circolo d'assise.

Discussione del bilancio della marineria.

FRANCHETTI, relatore, ricorda che gli ordini del giorno proposti dalla Giunta furono votati dalla Camera nell'estate scorsa, e non debbono perciò essere nuovamente sottoposti a votazione.

(Si approvano i due primi capitoli).

BETTÒLO, ministro della marineria, propone che lo stanziamento del capitolo terzo sia aumentato di lire 6,000, e diminuito di uguale somma quello del capitolo 39.

FRANCHETTI, relatore, consente.

(Si approvano i capitoli 3 e gli altri fino al 23).

FRANCHETTI, relatore, spiega le ragioni del maggiore stanziamento proposto al capitolo 24 (Corpo di commissariato) in dipendenza di leggi speciali. E crede necessario soggiungere, come relatore del bilancio, che non intende raccogliere le insinuazioni che si sono fatte contro la Giunta e che non meritano altro che disprezzo (Commenti).

(Si approvano il capitolo 24 e gli altri fino al 50).

UNGARO, al capitolo 51, riferendosi ad una interpellanza da lui presentata, ricorda che l'anno scorso fu approvato dalla Camera un ordine del giorno col quale era stabilito di non modificare in nulla l'ordinamento degli arsenali, se non con legge speciale.

Lamenta perciò che il ministro abbia violato quell'ordine del giorno, licenziando molti operai degli arsenali marittimi; per esempio 182 dall'arsenale di Napoli.

DE NOBILI si riserva di discutere la questione degli arsenali quando verrà la legge speciale. Intanto però rileva i pericoli di una sorda agitazione che serpeggia fra gli operai degli arsenali, e che il Governo avrebbe dovuto evitare.

Non crede legittime le misure di rigore prese dal ministro per impedire agli operai l'esercizio dei diritti comuni consentiti agli altri cittadini; e ciò tanto più quando il Governo, come ad esempio per la questione delle pensioni, contravviene alle leggi ed alle promesse fatte.

Nega che, mantenendo quelle promesse, si corra il pericolo di crescere l'onere dello Stato di circa 600,000 lire; ed in ogni modo nessuna questione di cifre può esonerare il Governo ed il Parlamento da mantenere i solenni impegni che si sono assunti (Bene!).

DE MARTINO si unisce alle osservazioni degli onorevoli Ungaro e De Nobili, ma si riserva di esprimere il suo pensiero quando verrà in discussione la legge speciale.

BETTÒLO, ministro della marineria, risponde all'on. Ungaro che l'impegno al quale egli alluse non concerne gli operai, il cui licenziamento dipende niente altro che dalla sua responsabilità.

Fa notare la sproporzione che si verifica negli arsenali di Stato fra il valore della nave e l'importo della mano d'opera, che rappresenta circa un terzo; lo che rende impossibile il funzionamento degli arsenali medesimi, tenendo conto delle somme stanziate nel bilancio.

Come dimostrazione di fatto stabilisce un raffronto fra la *Carlo Alberto*, costruita a Spezia, e la *Varese*, costruita dall'industria privata; dal quale raffronto risulta che ogni chilogramma di scafo della prima ha costato 0.58 e della seconda 0,25 (Commenti e interruzioni).

Una volta ridotti gli operai, come egli si propone, al numero di dodicimila, ne avrà vantaggio l'erario, e si potrà risolvere con grande equanimità e benevolenza anche la questione delle pensioni.

Assume la responsabilità delle misure che ha prese per reprimere sul nascere un'agitazione che si doveva a malefiche influenze e che, bisogna riconoscerlo, si limitava a un piccolo nucleo di operai (Rumori e approvazioni). Quelle misure erano necessarie (Approvazioni), ed hanno prodotto il risultato di troncare l'agitazione (Bene! Bravo!).

Presentazione di relazioni.

CHIMIRRI presenta la relazione sul bilancio dell'interno.

DE NAVA presenta la relazione per un disegno di legge concernente opere idrauliche di terza e quarta categoria.

Si riprende la discussione del bilancio della marineria.

(Si approvano i capitoli 51 e 52).

DE NOBILI, al capitolo 53 risponde al ministro della marina affermando che nel Comizio di Spezia non si mancò di rispetto alle autorità, e che perciò furono eccessivi gli atti di rigore compiuti dal ministro.

Risponde anche per la questione della mano d'opera, negando che sia necessaria la riduzione che il ministro vuol fare.

BETTÒLO, ministro della marineria, insiste nelle sue precedenti affermazioni che risultano da documenti ufficiali.

(Si approvano i capitoli dal n. 53 al n. 62 ed ultimo, il riassunto della spesa effettiva in lire 114,002,826, e l'articolo unico del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge: « Spese straordinarie da inscriversi sul bilancio della guerra per l'esercizio 1899-1900 ».

MINISCALCHI, segretario, dà lettura del disegno di legge.

AGNINI. Vorrebbe rilevare che si presenta questo disegno di legge dopo il promesso consolidamento.

Voci. È compreso nei limiti dei 239 milioni.

AGNINI rinunzia a parlare.

(Sono approvati i due articoli del disegno di legge).

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi degli impiegati ».

BOSELLI, ministro del tesoro, consente che la discussione si faccia sul progetto della Commissione, colla riserva di apportare qualche moficazione all'articolo 4.

(Si approva l'articolo 1).

BOSELLI, ministro del tesoro, e GALLINI, relatore, propongono nell'articolo 2 un'aggiunta nel senso che le disposizioni dell'articolo non siano applicate agli assegni di qualsiasi specie spettanti agli uomini di bassa forza dell'esercito, della marina e delle guardie di finanza.

PRESIDENTE, propone che l'aggiunta formi un articolo a parte.

SONNINO è contrario al principio informatore di questo disegno di legge, che oltre all'inconveniente di peggiorare le condizioni degl'impiegati avrà anche quello di portare un aggravio al bilancio.

Vorrebbe avere più precise spiegazioni circa la portata della modificazione proposta dal ministro del tesoro, perchè non appare ben ponderata.

BOSELLI, ministro del tesoro, nota che il primo articolo poco viene ad innovare sulla legislazione vigente.

Spiega poi quali sono le ragioni che consigliano di escludere la cedibilità degli stipendi per i militari e per le guardie di finanza.

SONNINO crede che supreme ragioni d'ordine pubblico si oppongano alla cedibilità dello stipendio di tutti quelli che servono lo Stato. Propone che il disegno di legge sia rinviato alla Commissione.

MIRRI, ministro della guerra, è d'avviso che anche per i militari la cedibilità sia raccomandata da ragioni di moralità, non essendo giusto nè onesto che essi possano sottrarsi all'adempimento degli obblighi contratti. Perciò non può aderire alla proposta dell'on. Sonnino.

GALLINI, relatore, giustifica e mantiene la proposta concordata fra ministro e Commissione.

GIOLITTI è contrario a questo disegno di legge, che crede sia desiderato più dagli usurai che dagli impiegati.

MAZZA crede che questa legge, tanto invocata dagli impiegati, avrà il benefico effetto di liberarli dall'usura.

SANTINI, della Commissione, conferma, che questa legge, lungi dal favorire gl'interessi degli usurai, è da essi temuta ed avversata.

SONNINO nota come le disposizioni della legge possano essere facilmente deluse: un impiegato può fare la cessione del quinto alla propria moglie, rendendo così irrisoria la cedibilità.

Voterà contro il disegno di legge, ed invita a fare altrettanto i suoi amici.

AGNINI trova le disposizioni della legge inadeguate ad assicurare agli impiegati quel credito che essi giustamente invocano.

Crede che un provvedimento veramente efficace sarebbe quello di far assumere dallo Stato il servizio dei prestiti ai suoi impiegati. È disposto a presentare in questo senso un'aggiunta al disegno di legge.

RUBINI rileva quanto sia gravosa per la posizione dell'impiegato la cessione di due quinti dello stipendio, e di quanti inconvenienti possa essere fonte per lo Stato la sequestrabilità delle indennità degli impiegati. Crede che il progetto sia troppo poco studiato; perciò lo vorrebbe rimandato alla Commissione.

DE NAVA vorrebbe sapere dal ministro se egli si sia reso conto di tutte le complicazioni burocratiche che deriveranno da questo disegno di legge.

GALLINI, relatore, all'on. Sonnino osserva che le frodi da lui temute non si potranno avverare; ed agli onorvoli Rubini e De Nava risponde che lo Stato non dovrà soffrire troppi aggravi e complicazioni nei congegni burocratici.

Dichiara poi a nome della Commissione che essa è contraria al rinvio della legge.

MIRRI, ministro della guerra, osserva che nell'esercito per lunga consuetudine già esiste la cedibilità di un quinto dello stipendio, e non ha dato luogo a nessuno di quegli inconvenienti che temono gli avversari della legge.

GIOLITTI si associa alla proposta di rinvio fatta dall'on. Rubini, facendo rilevare come sia necessario di disciplinare questa materia nell'interesse dell'amministrazione, ciò che il disegno di legge non fa.

BOSELLI, ministro del tesoro, ricorda i precedenti legislativi della questione e spiega perchè egli si sia indotto ad accettare una soluzione più larga di quella che dapprima fu proposta al Senato.

Riconosce che le difficoltà accennate dall'on. Giolitti meritano di essere prese in considerazione, ma crede che si possa provvedervi nel Regolamento.

PRESIDENTE comunica che quindici deputati hanno chiesto il rinvio dell'articolo 2 e seguenti alla Commissione.

BOSELLI, ministro del tesoro, consente nella proposta di rinvio, e spera che la Commissione vorrà aderire.

GALLINI, relatore, dichiara a nome della Commissione, che essa non accetta il rinvio, perchè significa reiezione della legge.

BOSELLI, ministro del tesoro, non consente in questa interpretazione. Chi ha proposto la legge non può che volerla. Egli la vuole, ma la vuole con quei miglioramenti che saranno proposti dalla Camera.

AGNINI, crede che, prima della sospensiva, dovrebbe essere votata la sua proposta, consistente nell'affidare alla Cassa depositi e prestiti il servizio del credito agli impiegati.

PRESIDENTE osserva che la proposta dell'on. Agnini non può essere messa in votazione perchè non firmata da dieci deputati.

Mette a partito la proposta di rinvio.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: « Spesa per le operazioni del riscontro effettivo dei magazzini e depositi dello Stato ».

(È approvato senza discussione).

Discussione del disegno di legge: « Spesa inerente alla costruzione e ampliamento degli Istituti di chimica dell'Università di Torino ».

(È approvato senza discussione).

Dichiarazione.

LUZZATTO ATTILIO, rilevando alcune parole pronunziate dal deputato Franchetti e che lo riguardano, dichiara che nel suo giornale non si è più occupato di lui nè dei fatti suoi dopo che, insorto fra loro un incidente alla Camera, non fu possibile all'oratore, nonostante tutti gli sforzi, di condurlo a soddisfacente soluzione.

Risultamento di votazione.

PRESIDENTE comunica il risultamento della votazione sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa pel Ministero della guerra:

Favorevoli 174
Contrari 50

Rimborso alla Società Adriatica di annualità arretrate di pigioni:

Favorevoli 181
Contrari 43

Convenzione con la Società anonima pel Benadir:

Favorevoli 151
Contrari 73

(La Camera approva).

Interrogazioni e interpellanze.

LUCIFERO, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro delle finanze per sapere se e quando intenda provvedere alla revisione generale della tassa fabbricati, purtroppo trascurata con grave danno ed ingiustizia verso i contribuenti da due quinquenni a questa parte.

« Mancini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare gli onorevoli ministri degli affari esteri e dell'agricoltura sulla estensione dei giacimenti auriferi nell'Eritrea.

« Branca ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro d'agricoltura, industria e commercio per sapere se intenda ripresentare il progetto di riforma alla legge *forestale*, che era già stato posto all'ordine del giorno della Camera.

« Gallini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'on. ministro d'agricoltura, industria e commercio per sapere se intenda far suo il disegno di legge dell'ex-ministro Fortis sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

« Morgari ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sul contegno tenuto alle assise di Milano da alcuni funzionari di pubblica sicurezza.

« Nicolò Fulci ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'on. ministro d'agricoltura e commercio sulla necessità di sostituire al sistema distruttivo fin qui seguito nelle colline pisane invase dalla fillossera un'azione efficace per aiutare la ricostituzione dei vigneti con viti resistenti.

« Emilio Bianchi, Orsini-Baroni ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro della marineria in merito ai concetti da lui manifestati nella seduta del 29 corrente a proposito del diritto di riunione o d'associazione degli operai degli arsenali marittimi.

« Morgari ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro d'agricoltura sui modi coi quali intende di provvedere al servizio fillosserico in seguito all'accertamento di nuove e gravissime infezioni nelle più importanti regioni viticole del Regno.

« Ottavi ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'on. ministro d'agricoltura sui miglioramenti da introdurre nel servizio di trasmissione del telegramma meteorico, a vantaggio dell'agricoltura e della navigazione.

« Ottavi ».

PRESIDENTE annuncia che l'on. Daneo ha presentato una proposta di legge.

La seduta termina alle 18,5.

NOTIZIE PARLAMENTARI

Ordine del giorno degli Uffici convocati per domani alle ore 11.

Ammissione alla lettura di due proposte di legge, la prima d'iniziativa del deputato Papa, la seconda dei deputati Ungaro, Della Rocca ed altri.

Esame dei disegni di legge:

Disposizioni per la conservazione della Laguna Veneta (54).

Esercizio economico di ferrovie a traffico limitato comprese nelle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (55).

Provvedimenti definitivi per gli Istituti di previdenza del personale ferroviario (86).

Gli Uffici II e V devono inoltre esaminare i disegni di legge già posti all'ordine del giorno della precedente riunione:

Norme per il reclutamento e l'avanzamento degli assistenti di 1ª e 2ª classe del Corpo del Genio navale (21)

Proroga al 31 dicembre 1900 delle facoltà concesse al Governo per la pubblicazione delle leggi in Eritrea colla legge 1° luglio 1890, n. 7003 (46).

Sono stati nominati i seguenti relatori:

l'on. Vollaro De-Lieto per il disegno di legge « Transazione stipulata fra lo Stato e il Comune di Napoli per l'assegno alla beneficienza e per compensazioni di reciproche ragioni di crediti e debiti » (27);

l'on. Frascara Giuseppe per il disegno di legge « Provvedimenti per lo sviluppo del traffico sulle strade ferrate della Compagnia Reale della Sardegna » (52).

L'on. Giovanelli è stato confermato nell'ufficio di relatore per il disegno di legge « Disposizioni per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini » (65).

Per domani sono convocate le seguenti Commissioni:

alle ore 14 la Sottogiunta Bilanci, Finanze e Tesoro;

alle ore 16 la Commissione per l'esame del disegno di legge « Sul servizio telefonico » (3), la Commissione per l'esame del disegno di legge « Disposizioni per la concessione definitiva delle terre del Montello nella provincia di Treviso» (22) (*Urgenza*), e la Sottogiunta Bilanci Grazia e Giustizia ed Istruzione pubblica.

Alle ore 17 la Giunta permanente per le elezioni in seduta preparatoria, e la Commissione incaricata di riferire sul disegno di legge « Conversione in legge del R. decreto 22 giugno 1899, n. 227, per modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla pubblica sicurezza e sulla stampa » (15) e la Commissione per l'esame del disegno di legge « Disposizioni relative alla insequestrabilità ed alla cedibilità degli stipendi, paghe, assegni e pensioni » (24).

DIARIO ESTERO

Il Ministro delle Colonie, Chamberlain, parlando a Leicester, giustificò la guerra fra l'Inghilterra ed il Transwaal colla necessità di proteggere i sudditi e gli interessi inglesi, e di tutelare l'onore dell'Inghilterra. Dichiarò che l'instaurazione della bandiera inglese al Transwaal ed all'Orange è l'unica garanzia di una pace durevole.

***

La notificazione ufficiale fatta dal Governo britannico alle Potenze sullo stato di guerra tra la Gran Bretagna ed il Transwaal è oggetto di commenti da parte dei giornali ufficiosi della Germania. La *Norddeutsche Allgemeine Zeitung* si esprime in questo senso:

« La notificazione fatta al Governo tedesco è molto interessante da due punti di vista. Essa dimostra, anzitutto, che il Governo inglese ha abbandonato il suo primitivo concetto assolutamente insostenibile, secondo il quale il Transwaal e lo Stato libero d'Orange non erano belligeranti, ma dei ribelli, atteso il diritto d'alta sovranità rivendicato dall'Inghilterra.

« Poi, questa notificazione obbliga tutti i sudditi tedeschi a osservare strettamente la neutralità prescritta dalle leggi internazionali. A questo proposito conviene rammentare che il Governo tedesco, fin dal principio della guerra, ha dichiarato senza ambagi che manterrebbe una neutralità assoluta, e che, fino ad ora, questa neutralità è stata scrupolosamente rispettata ».

***

Si telegrafa da Bruxelles che l'inviato diplomatico del Transwaal, dottor Leyds, ha inviato alle Potenze europee una Nota ufficiale di protesta contro le aggregazioni dei Cafri e dei Basuto all'esercito inglese nel Natal e contro l'uso, da parte degli Inglesi, dei proiettili *dùm-dum*.

***

Telegrafano da Londra, 27 novembre, alla *Neueste Nachrichten* di Berlino che, nei circoli bene informati, non si esclude la possibilità che lord Salisbury, per motivi di salute e sotto l'impressione della grave scossa morale subita in seguito alla morte della sua consorte, rassegni, in epoca non lontana, le sue dimissioni. Come suo eventuale successore si fa il nome del duca di Devonshire. Il Segretariato di Stato per gli affari esteri sarà probabilmente offerto a lord Rosebery, il quale, a quanto si crede, lo accetterà.

Va notato, aggiunge il corrispondente, che negli ultimi giorni si è manifestata una tensione, sempre più pronunciata nei rapporti fra lord Rosebery ed il sig. Chamberlain.

***

Fu telegrafato negli scorsi giorni che il Governo degli Stati Uniti si rifiutava di aderire alla Convenzione conchiusa tra la Germania e la Gran Bretagna relativamente alle isole Samoa.

Ora la *National Zeitung* di Berlino rileva, da fonte autorevole, non essere vero che gli Stati Uniti si siano opposti a quella Convenzione.

« Gli Stati Uniti, aggiunge la *National Zeitung*, vi hanno anzi aderito, non essendovi fra le tre Potenze protettrici nessuna differenza sostanziale di vedute;

« Si tratta ora soltanto di risolvere le formalità per sostituire al preesistente trattato fra la Germania, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, relativo al condominio, la nuova Convenzione anglo-tedesca ».

Il *Tageblatt* è informato a sua volta che gli Stati Uniti desiderano che si modifichi la redazione della detta Convenzione, acciocchè il Senato americano l'approvi senza troppe difficoltà.

***

Telegrafano da Madrid, 27:

Si teme che l'agitazione, per il momento sedata a Barcellona, torni a rinascere, perchè i commercianti non hanno smesso il loro atteggiamento di ribelli, benchè siano stati costretti a pagare le imposte che si rifiutavano di soddisfare.

Ora si teme che l'agitazione possa estendersi al resto della Spagna e il rifiuto di pagare le imposte farsi generale pel trimestre in corso che scadrà nel prossimo dicembre. L'opposizione parlamentare resta in attesa, sapendo che il prossimo conflitto sarà assai più grave del passato.

Intanto le notizie che giungono da Barcellona sono sempre inquietanti. Il capitano generale fece arrestare i capi delle

associazioni, come istigatori della resistenza. La censura telegrafica in Catalogna è completa, e l'eccitazione degli animi fa temere, da un momento all'altro, lo scoppio di nuovi disordini ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

La morte del Sindaco di Roma. — Colpito da *coma diabetico*, ieri sera alle ore 9,30 è morto il Principe di Poggio-Suasa, Don Emanuele Ruspoli, Sindaco di Roma, Senatore del Regno.

Esule da Roma per i suoi principî liberali, entrò nel Regio Esercito raggiungendo il grado di capitano d'artiglieria. Rientrato nella città dopo il 20 settembre 1870, fu subito chiamato a far parte del Governo provvisorio, e, dimessosi dal servizio militare, fu eletto a deputato del IV collegio di Roma nella II Legislatura.

Sedè alla Camera per varie Legislature. Lasciò la Camera per rimanere Sindaco di Roma, quando la legge rese incompatibili i due uffici.

Il 25 ottobre 1896 fu elevato alla carica di Senatore del Regno.

La Giunta Comunale annunciava ieri sera alla cittadinanza la morte dell'illustre uomo, con il seguente manifesto:

« Alle ore 9,30 pom. di oggi si spegneva, per improvviso malore, la nobile esistenza di Emanuele Ruspoli, Sindaco di questa città.

La Giunta municipale, profondamente addolorata per così grave sventura, compie il mesto ufficio di darne partecipazione alla cittadinanza, invitandola a rendere l'estremo tributo d'onore all'illustre concittadino, che, altamente benemerito della patria, consacrava con mirabile operosità ed ingegno la miglior parte della sua vita a vantaggio della nostra Roma ».

La Giunta stessa si è riunita stamane in Campidoglio, per decidere sulle onoranze funebri da rendersi all'estinto.

I funerali avranno luogo, probabilmente, domani.

In Prefettura. — Per la morte del Principe D. Emanuele Ruspoli, la seduta del Consiglio Provinciale, che doveva aver luogo stamane, è stata rinviata a lunedì 4 dicembre.

Ritardo di treni. — Il treno della linea di Pisa e quello di lusso proveniente da Calais, che dovevano arrivare alla stazione di Termini ieri sera, il primo alle 23,30 e l'altro alle 23,50, giunsero con oltre un'ora di ritardo.

Marina militare. — Domani gli aspiranti della R. Accademia Navale partiranno per una campagna di istruzione di tre mesi, a bordo del *Flavio Gioia*, che sarà comandato dal capitano di fregata cav. Ermenegildo Zezi.

Saranno toccati i porti di Cagliari, Augusta, Corfù, Suda, Syra, Smirne, Salonicco, Milo, Cefalonia, Taranto e Messina.

Marina mercantile. — Ieri il piroscafo *Archimede*, della N. G. I., giunse a NewYork ed il piroscafo *Sempione*, anche della N. G. I., passò per Tarifa, diretto a Napoli.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

ORANGE-RIVER, 27. — Dopo la battaglia di Enslin, il nono reggimento lancieri tentò di tagliare la ritirata ai Boeri, ma dovette ripiegare. Il comandante boero, Cronje, era alla testa di 3000 uomini.

Un comandante boero è stato fatto prigioniero.

CAPE TOWN, 28. — Il combattimento di Enslin fu seguito da una ricognizione fatta da un treno blindato. Tre Inglesi sono rimasti morti e due uomini del nono reggimento lancieri sono rimasti feriti.

LONDRA, 29. — Secondo la *Westminster Gazette*, le perdite subite finora dagli Inglesi, nella guerra dell'Africa Meridionale, sarebbero 3000 uomini fra morti, feriti e prigionieri.

LONDRA, 29. — Lo *Standard* dice che non fu presa alcuna decisione riguardo all'invio della sesta divisione nell'Africa del Sud.

SHEERNESS, 29. — L'*Hohenzollern*, coi Sovrani tedeschi, è partito, stamane, salutato dalla squadra speciale di incrociatori inglesi.

CAPE TOWN, 29. — Il contingente della Nuova Zelanda è partito per De Aar.

SHANGHAI, 29. — Il *North-China Daily News* pubblica un dispaccio da Ce-Fu, il quale annunzia che una grave insurrezione anticristiana è scoppiata a Chinau-Fu.

LONDRA, 29. — Si annunzia ufficialmente che il generale Lord Methuen ha avuto uno scontro con l'intero contingente boero a Modder River. I Boeri rimasero sconfitti.

BRIGUE, 29. — Brandt, appaltatore dei lavori per la galleria del Sempione, che fu colto da apopolessia domenica scorsa, è morto stamane.

LONDRA, 29. — Il totale dei rinforzi, arrivati finora nell'Africa del Sud, ascende a 42.000 uomini.

PARIGI, 29. — *Alta Corte di Giustizia.* — Sono portate nella sala d'udienza l'inferriata e le imposte delle finestre blindate del forte Chabrol.

Guérin dimostra che esse sono ordinarie, e non costituiscono una fortificazione.

Il perito conferma l'affermazione di Guérin.

— Durante la deposizione d'un ispettore di polizia, sorge un grave incidente.

Essendo state emesse grida di protesta dalla tribuna pubblica, il Presidente Fallières ordina che si faccia sgombrare la tribuna.

L'imputato Barillier grida: È cosa vergognosa!

Il Procuratore Generale, Bernard, chiede che si applichi immediatamente all'imputato la legge che punisce gli oltraggi verso i Tribunali.

La Corte si raduna in seduta segreta per deliberare.

— Barillier, fruendo del beneficio delle circostanze attenuanti, è stato condannato, con 135 voti, ad un mese di carcere.

— Ripresa l'udienza, il Presidente Fallières legge l'Ordinanza colla quale la Corte condanna Barillier a un mese di carcere.

Si riprende poi l'interrogatorio degli agenti di polizia che Guérin minacciò in via Chabrol.

Le loro deposizioni sono senza importanza.

La seduta viene indi tolta.

VIENNA, 29. — *Camera dei Deputati.* — Dopo una discussione durata l'intera seduta, si approva la proposta della Commissione di emettere un voto di biasimo verso i deputati socialisti Berner e Steiner per la loro attitudine verso lo czeco Brzesznowsky nella seduta di ieri.

Però il socialista Cingr è stato escluso da questo provvedimento

La seduta è rinviata a domani.

FLESSINGA, 29. — L'Imperatore e l'Imperatrice tedeschi sono giunti e furono accolti colla massima amabilità e cordialità dalle Regine Guglielmina ed Emma.

COSTANTINOPOLI, 29. — È giunto nel pomeriggio l'ammiraglio francese Fournier a bordo dello stazionario *Cosmao.*

LONDRA, 29. — L'ultima lista, pervenuta stamane, fa ascendere le perdite degli Inglesi, nella battaglia di Belmont, a 50 morti e 247 feriti.

LONDRA, 29. — Un dispaccio del generale Redvers Buller al Ministero della guerra dice che un telegramma del generale Lord Methuen, da Modder River, in data di ieri, riferisce che le sue truppe giunsero davanti alla posizione nemica alle 5 ant.

I Boeri, fortemente trincerati sul fiume Modder, si misero al riparo dietro le opere di difesa.

Non fu possibile girare la loro posizione, essendo gonfio il fiume.

L'azione cominciò mediante un movimento in avanti dell'artiglieria, della fanteria montata e della cavalleria.

Alle 5,30, la fanteria attaccò la destra della posizione nemica e la nona brigata attaccò la sinistra.

L'attacco generale, sopra una linea di battaglia grandemente estesa, cominciò alle 6,30. L'intero contingente dei Boeri, composto di ottomila uomini e sostenuto dall'artiglieria si trovò impegnato.

Esso disponeva di due grossi cannoni e di altri quattro cannoni Krupp. La battaglia, accanitissima, durò dieci ore. Le truppe inglesi combatterono sotto un sole cocente, mancando di acqua e di viveri, e forzarono il nemico ad abbandonare la sua posizione.

Il generale Carew riuscì a far passare il fiume Modder ad un piccolo distaccamento.

Il generale Lord Methuen elogia vivamente la condotta di tutte le truppe impegnate, menzionando particolarmente l'artiglieria.

PARIGI, 29. — Il *Journal des Débats* annunzia, con ogni riserva, che, secondo un telegramma pervenuto in linguaggio convenzionale, i Boeri sarebbero entrati in Ladysmith.

LONDRA, 30. — I giornali hanno ricevuto dal Ministero della Guerra l'assicurazione che la notizia pubblicata dall'*Agenzia Laffan* sulla presa di Ladysmith da parte dei Boeri è infondata.

LONDRA, 30. — Secondo un dispaccio al *Times*, i Boeri ebbero, nella battaglia di Enslin, 50 morti e 60 feriti gravemente.

Lo *Standard* ha da Ladysmith, 21: I Boeri ricominciarono il bombardamento sabato a mezzanotte e lo continuarono lunedì e martedì senza recare gravi danni alla città.

Il *Times* ha da Ladysmith: I Boeri continuano a bombardare attivamente la città notte e giorno. Essi cercano di stancare la guarnigione; e sembra abbiano preso forti posizioni sul fiume Tugela.

I giornali commentano in modo contraddittorio la battaglia di Modder River. Tutti esprimono inquietudine riguardo alle perdite subite dagli Inglesi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 29 novembre 1899

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60

Barometro a mezzodì	766,5
Umidità relativa a mezzodì	51
Vento a mezzodì	N debole.
Cielo	sereno.
Termometro centigrado	Massimo 13°,5. Minimo 1°,1.
Pioggia in 24 ore	0.0.

Li 29 novembre 1899.

In Europa pressione elevata all'Est della Francia ed in Baviera a 776; bassa sul Mar bianco a 736.

In Italia nelle 24 ore: barometro diminuito ovunque, fino a 2 mm. in Basilicata; nebbie e brinate sull'Italia superiore.

Stamane: cielo quasi ovunque sereno.

Barometro: 773 Torino, Belluno; 772 Genova, Roma, Chieti, Forlì, Venezia; 771 Cagliari, Palermo, Napoli, Brindisi.

Probabilità: venti deboli specialmente settentrionali; cielo in generale sereno.

BOLLETTINO METEORICO
dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

ROMA, 29 novembre 1899.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA Massima nelle 24 ore precedenti	TEMPERATURA Minima nelle 24 ore precedenti
Porto Maurizio	—	—	—	—
Genova	1/2 coperto	calmo	15 4	11 1
Massa e Carrara	sereno	calmo	13 6	6 9
Cuneo	sereno	—	10 2	2 8
Torino	sereno	—	7 4	0 0
Alessandria	nebbioso	—	6 3	— 2 5
Novara	sereno	—	11 1	0 0
Domodossola	sereno	—	11 5	— 3 5
Pavia	nebbioso	—	3 0	— 1 4
Milano	nebbioso	—	6 4	— 0 8
Sondrio	sereno	—	7 9	— 0 6
Bergamo	sereno	—	10 2	4 5
Brescia	nebbioso	—	9 0	1 3
Cremona	nebbioso	—	3 0	— 2 0
Mantova	nebbioso	—	3 6	— 2 0
Verona	—	—	—	—
Belluno	sereno	—	9 4	0 4
Udine	sereno	—	9 9	1 8
Treviso	1/2 coperto	—	9 9	0 0
Venezia	1/2 coperto	calmo	8 2	1 4
Padova	sereno	—	8 6	— 3 3
Rovigo	nebbioso	—	3 6	— 4 0
Piacenza	nebbioso	—	2 9	— 2 8
Parma	sereno	—	5 1	— 2 1
Reggio nell'Em.	sereno	—	7 2	— 1 5
Modena	sereno	—	7 8	— 2 3
Ferrara	nebbioso	—	3 6	— 2 6
Bologna	sereno	—	7 9	0 3
Ravenna	sereno	—	11 1	— 2 2
Forlì	sereno	—	9 6	1 0
Pesaro	sereno	calmo	9 8	1 0
Ancona	nebbioso	calmo	12 0	6 5
Urbino	sereno	—	8 6	1 4
Macerata	sereno	—	10 8	5 4
Ascoli Piceno	sereno	—	12 0	3 0
Perugia	sereno	—	8 6	3 4
Camerino	sereno	—	9 2	6 5
Lucca	sereno	—	11 6	0 6
Pisa	sereno	—	14 3	— 1 4
Livorno	1/4 coperto	calmo	14 3	5 6
Firenze	sereno	—	7 6	— 0 6
Arezzo	sereno	—	10 3	— 1 3
Siena	sereno	—	11 0	4 0
Grosseto	1/4 coperto	—	15 1	0 0
Roma	sereno	—	13 6	1 0
Teramo	sereno	—	13 0	3 4
Chieti	sereno	—	10 1	0 0
Aquila	sereno	—	7 6	— 1 7
Agnone	sereno	—	12 5	6 3
Foggia	sereno	—	12 4	4 2
Bari	sereno	calmo	13 5	6 2
Lecce	sereno	—	14 7	9 5
Caserta	sereno	—	14 9	7 5
Napoli	sereno	calmo	13 5	8 5
Benevento	sereno	—	13 9	— 1 0
Avellino	sereno	—	14 0	— 2 2
Caggiano	sereno	—	11 9	7 8
Potenza	sereno	—	11 9	3 3
Cosenza	sereno	—	13 0	3 0
Tiriolo	3/4 coperto	—	12 2	4 4
Reggio Calabria	sereno	legg. mosso	18 0	13 8
Trapani	1/4 coperto	calmo	19 6	12 6
Palermo	sereno	calmo	20 7	9 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	19 5	10 5
Caltanissetta	sereno	—	16 8	8 2
Messina	sereno	calmo	18 0	14 3
Catania	sereno	calmo	16 2	10 9
Siracusa	1/4 coperto	calmo	17 0	10 7
Cagliari	1/4 coperto	calmo	21 0	9 0
Sassari	1/2 coperto	—	17 2	8 7

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate. *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.